

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20464 Anno 2020

Presidente: ACIERNO MARIA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 28/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso 20389-2017 proposto da:

QUINTAMARCIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SIGNORELLI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

Contro

BANCO BPM SPA nella qualità di mandataria di BANCA POPOLARE DI MILAN SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo STUDIO LEGALE MANZATO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MANZATO;

- controricorrente -

AS

*2017
20*

avverso la sentenza n. 275/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel febbraio 2014, la s.r.l. Quintamarcia ha convenuto avanti al Tribunale di Milano la s.p.a. Banco BPM (come allora diversamente denominata), chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente, stipulato tra le parti nel novembre 2002, per mancato rispetto della forma scritta *ad substantiam*, dell'indebita applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e usurari, e di altre somme, anche a titolo di commissione di massimo scoperto, peraltro nulla. Per l'effetto, ha chiesto la ripetizione delle somme così risultanti indebite e il risarcimento del danno patito.

2.- Con sentenza del maggio 2015, il Tribunale ha respinto le pretese attoree.

3.- Avverso tale decisione, la s.r.l. Quintamarcia ha presentato appello avanti alla Corte di Appello di Milano. Che lo ha respinto con sentenza depositata in data 24 gennaio 2017.

4.1.- Per quanto qui ancora in interesse, la pronuncia della Corte territoriale ha stimato «generica e inammissibile la censura mossa alla sentenza», «nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto valida la clausola con cui sono state pattuite le commissioni di massimo scoperto, in quanto l'appellante si è limitato a richiamare genericamente "quanto già ampiamente dedotto nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ."».

4.2.- Ha poi rilevato che andava condivisa la pronuncia del giudice del primo grado in punto di doglianza relativa ai tassi di interesse usurari: «pur non assumendo le Istruzioni della Banca d'Italia valenza di norma primaria, è la stessa norma primaria (art. 2 legge n. 108/1996) ad attribuire al Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari». Del resto - ha ancora aggiunto la sentenza -, le «censure mosse dall'appellante all'*iter* logico argomentativo seguito dal primo giudice, dirette a sostenere che per il calcolo del TEG debba applicarsi una formula di matematica finanziaria differente rispetto alle Istruzioni della Banca d'Italia non tengono conto del fatto ... che il criterio di calcolo utilizzato per il TEG deve essere conforme a quello seguito per la determinazione del tasso soglia antiusura».

4.3.- Il provvedimento ha ancora affermato di «non reputare di dare ingresso alla CTU contabile e all'ordine di esibizione», sollecitati dall'appellante, «trattandosi di incumbenti istruttori superflui ai fini della decisione».

5.- Avverso questa decisione la s.r.l. Quintamarcia ha proposto ricorso, affidandosi a tre motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, la Banca.

6.- La resistente ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancata

pronuncia del secondo giudice circa la nullità della clausola relativa alla CMS per indeterminatezza delle condizioni (art. 360 comma 1, n. 5, cod. proc. civ.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 1418 cod. civ. e 1346 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)».

Secondo motivo: «violazione e falsa applicazione della legge n. 108 del 1996, art. 2 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, della legge n. 2 del 2009, art. 2 *bis*, comma 2 e dell'art. 644 cod. pen. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)».

Terzo motivo: «violazione ed erronea interpretazione e applicazione dell'art. 183 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 119 TUB e all'art. 210 cod. proc. civ. - mancata disposizione della CTU - erronea e/o illogica motivazione in sentenza».

8.- Il primo motivo di ricorso censura la decisione della Corte milanese in punto di commissione di massimo scoperto (cfr. sopra, n. 4.1.).

L'eccezione di nullità della relativa clausola contrattuale - si osserva al riguardo - è «stata sollevata sin dall'atto introduttivo» del giudizio di primo grado. La clausola è nulla per una «duplice argomentazione»: «assenza di causa» e indeterminatezza delle condizioni». «Non è indicato il criterio di calcolo»; «la clausola del contratto deve prevedere chiaramente le modalità applicative al fine di verificare su quale contenuto negoziale si sia formato il consenso delle parti».

9.- Il motivo è inammissibile.

Esso difetta del pure necessario requisito dell'autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.), neppure riproducendo il testo della clausola che si intenderebbe aggredire.

D'altro canto, il motivo, se assume la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto in concreto predisposta nel contratto per un duplice ordine di ragioni, non dà conto degli argomenti che starebbero a supporto di tali ragioni.

Non viene illustrato, in specie, perché la clausola in concreto predisposta risulterebbe mancante di causa. Né viene indicato il focus e le modalità realizzative dell'assunta indeterminatezza dell'oggetto della clausola: il mero richiamo al «criterio di calcolo» ovvero alle «modalità applicative», che il motivo viene a compiere, non può essere considerato sufficiente in proposito, in ragione appunto della vaghezza, o indeterminatezza, delle formule utilizzate.

10.- Il secondo motivo di ricorso, che gravita intorno alla «formula matematica» per il rilevamento del tasso soglia adottata dalla Banca d'Italia (cfr. sopra, n. 4.2.), si compone di due distinte censure.

10.1.- La prima si sostanzia nell'affermare che tale «formula matematica» è difforme da quella che si assume conforme alla legge n. 108/1996.

«Il presupposto è la valutazione del fatto che i dati stabiliti per la rilevazioni trimestrali» - così si assume - «non sono corretta espressione del dato legislativo»: «i provvedimenti emessi» dalla Banca d'Italia in proposito «non possono che essere riferiti alla tipologia di circolare, fonte "secondaria" rispetto alla legge»; le «istruzioni non costituiscono fonte di diritto e alla stregua delle circolari amministrative possono essere disapplicate dal giudice ove ritenute contrarie alla legge».

10.2.- La seconda censura fa riferimento allo specifico tema della commissione di massimo scoperto per assumere che il rispetto del «c.d. principio di omogeneità» non può essere «incondizionato», ma reso conforme al complessivo insieme normativo di contrasto sul piano civilistico del fenomeno usurario.

Perciò, per quanto riguarda la materia della detta commissione, il detto principio deve – per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 2/2009 – essere abbandonato: per tale periodo, vi è la «mancata rilevazione» da parte della Banca d’Italia dei dati interessanti tale commissione; né può dubitarsi – pure si aggiunge – che la commissione di massimo scoperto rientri tra le commissioni prese in considerazione dalla norma dell’art. 644 cod. pen., in punto di tracciatura del perimetro delle voci economiche rilevanti ai fini usurari.

11.- Il motivo non merita di essere accolto, per nessuna delle censure che lo costituiscono.

12.- Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d’Italia – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019, n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si «imporrebbe ... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità» degli stessi «e di disapplicarli» (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303).

Una volta dichiarata la generale soggezione alla legge degli atti della Banca d'Italia, tuttavia, la prima delle censure formulata dal ricorrente (cfr. il n. 10.1.) non va poi oltre questo segno. Essa non esplicita, né illustra, cioè, quali sarebbero gli (ipotetici) vizi interni alla formula matematica approntata dalla Banca d'Italia nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura.

Né potrebbe più in generale dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n. 108/1996 - che le «rilevazioni» compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG.

13.- Quanto alla seconda delle censure svolte dal ricorrente (cfr. n. 10.2.) appare sufficiente richiamare quanto è stato riscontrato dalla già citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 163030/2018.

«Non è esatto» - ha così rilevato questa sentenza - «che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 *bis* d.l. n. 185/2008. Dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia a pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996».

14.1.- Nel suo contenuto, il terzo motivo di ricorso assume che - essendo le nullità pienamente rilevabili d'ufficio - i giudici del merito «avrebbero dovuto procedere all'accertamento di quanto indiziariamente dedotto da parte attrice e suffragato da elaborato peritale in atti», con particolare riferimento al tema dell'usura.

14.2.- Con specifico riferimento al richiesto ordine di esibizione documentale, il motivo rileva poi che l'«istanza formulata *ante causam ex art. 119* e reiterata in via giudiziale con le memorie istruttorie, risulta pienamente ammissibile, stante il diritto del cliente di richiedere in ogni momento la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca».

15.- Il motivo è inammissibile.

Nella sua prima parte (14.1.), questo non risulta confrontarsi con la *ratio decidendi* svolta dalla decisione impugnata. Questa, in effetti, ha ritenuto «superfluo» procedere all'effettuazione di una apposita CTU, così chiaramente indicando di possedere già gli elementi necessari e sufficienti per esprimere la propria valutazione sulle richieste formulate dalle parti. Appare perciò pure affetta da un'oggettiva petizione di principio l'affermazione del ricorrente di avere fornito degli «elementi indiziari», bisognosi, nel caso, di opportuni conforti e integrazioni da parte di una CTU.

La seconda parte del motivo (n. 14.2.) difetta del requisito dell'autosufficienza, posto che il ricorrente non ha indicato in termini specifici gli atti, i termini e i modi in cui, nell'ambito del giudizio di merito, assume di avere richiamato la propria richiesta di documentazione *ante causam ex art. 119 TUB* (richiesta la cui effettiva sussistenza è, tra l'altro, contestata dal controricorrente; cfr. p. 14 controricorso), né quelli con cui assume di avere, nel corso del detto giudizio, rinnovato tale peculiare richiesta.

16.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.

Le spese del giudizio – che seguono la regola della soccombenza – vengono liquidate in sede di dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 3.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta